



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr°

4

IL 4/11/2023

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 30 novembre 2023, composta da:

Avv. Achille Reali

Presidente

Avv. Giovanni Paolo Bertolini

Componente

Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo del 20/11/2023, pervenuto in pari data, prot. n. 531, presentato dalla Rugby Perugia SSDARL, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. Ruggero Renetti, e dal Sig. Ibrahim Doukourè, tesserato e giocatore della predetta società, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Barocci, giuste procure alle liti allegate al medesimo reclamo, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale assunta nelle riunioni del 15 e 16 novembre 2023, Comunicato B/07/GS, pubblicato in data 16/11/2023, con cui, in relazione alla gara di Campionato di Serie B, girone 4, disputata in data 12/11/2023, US Roma Rugby SSDARL v Rugby Perugia SSDARL, lo stesso Sig. Ibrahim Doukourè è stato sanzionato con la squalifica di tre mesi (dal 13/11/2023 al 12/02/2024 compresi), per l'infrazione di cui all'art. 27/01, lett. o), (calcio), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con reclamo pervenuto in data 20/11/2023, la Rugby Perugia SSDARL, in persona del legale rappresentante p.t., e il Sig. Ibrahim Doukourè hanno impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale di cui in epigrafe sulla base di una diversa ricostruzione in fatto dell'episodio sanzionato rispetto a come è stato riportato nel proprio referto dal direttore di gara.

In particolare, nel reclamo è stato dedotto che nel caso di specie il Sig. Doukourè, dopo avere effettuato un placcaggio duro, ma regolare, di un giocatore avversario,

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

era da quest'ultimo trattenuto a terra e cominciavano a stratonarsi fino a quando lo stesso Doukourè si divincolava dall'avversario a terra senza dare alcun calcio a quest'ultimo.

I reclamanti, pertanto, hanno chiesto l'annullamento della sanzione irrogata o, in via subordinata, la riduzione della stessa.

In via istruttoria, inoltre, i reclamanti chiedevano l'esame di un video allegato all'impugnazione con le immagini dell'episodio sanzionato e l'escussione di un giocatore della squadra avversaria sui fatti dello stesso episodio.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 24/11/2023, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 30 novembre 2023, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla predetta camera di consiglio compariva da remoto per i reclamanti l'Avv. Nicola Barocci, il quale illustrava il reclamo e insisteva per l'accoglimento.

La Corte, quindi, dopo aver sentito l'arbitro sui fatti oggetto del reclamo, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Prima di esaminare nel merito l'impugnazione, il Collegio osserva che quanto offerto in comunicazione dai reclamanti, contenente immagini dell'episodio che ha determinato la sanzione appellata non possa essere preso in considerazione ai fini del decidere.

Al riguardo, questa Corte ritiene di conformarsi al suo consolidato orientamento, secondo cui l'episodio visto e oggetto di giudizio da parte del direttore di gara, risultante da referto arbitrale, non rientra in alcuna delle ipotesi di cui al vigente articolo 41 del Regolamento di Giustizia, che disciplina l'utilizzo della prova televisiva.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Per quanto concerne la richiesta prova testimoniale, il Collegio ricorda che l'episodio oggetto di reclamo è stato oggetto di giudizio del direttore di gara e dal medesimo ricostruito e descritto nel proprio referto che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., ha efficacia di piena prova fino a querela di falso.

La Corte, in particolare, rileva che l'arbitro della gara ha direttamente percepito quanto indicato nel proprio referto, né dalla lettura dello stesso emergono circostanze oggettive contraddittorie tra loro.

Nel caso di specie, pertanto, il Collegio ritiene di non accogliere la richiesta di prova testimoniale dei reclamanti perché il referto arbitrale, quale prova privilegiata, risulta evidentemente chiaro e verosimile nel suo contenuto riguardo al gesto compiuto dal Sig. Doukourè in occasione dell'azione sanzionata.

Ciò posto, sul fatto oggetto di reclamo, l'arbitro della gara, il Sig. Antonio Santocono, nel proprio referto ha scritto: *"Calcio sul petto quando il giocatore era a terra"*.

Le censure mosse al provvedimento del Giudice Sportivo, quindi, tutte attinenti alla diversa ricostruzione in fatto dell'episodio sanzionato, sono da ritenersi non provate e, ad ogni modo, superate dal referto arbitrale quale fonte di prova privilegiata.

Questa Corte, comunque, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di sentire lo stesso arbitro, Sig. Antonio Santocono, il quale, a chiarimento del proprio referto, ha precisato che il giocatore espulso nell'occasione aveva effettuato un placcaggio pericoloso, avendo placcato in ritardo l'avversario portandolo a terra; successivamente, i due si stratonavano, il pallone era caduto, l'azione era finita e il gioco era stato fermato; a questo punto il Sig. Doukourè si alzava e scalcia il giocatore avversario colpendolo al petto.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Precisava che il colpo sul petto era dato con la pianta del piede e che in quel momento il gioco era fermo e la palla era lontana.

Alla luce di quanto precisato dal Sig. Santocono, la Corte ritiene di riqualificare l'infrazione compiuta dal Sig. Doukourè, in quanto non si è trattato della fattispecie sanzionata del calcio, di cui alla lett. o), del comma 1 dell'art. 27 del Regolamento di Giustizia, ma di una calciata, disciplinata dalla lett. n), dello stesso art. 27, che sanziona colui che scalcia un avversario con una squalifica dalle gare ufficiali da uno a nove mesi.

Per quanto riguarda la quantificazione della sanzione, il Collegio, in ragione del proprio potere discrezionale di cui all'art. 14 dello Regolamento di Giustizia, valutate l'insieme delle circostanze e delle modalità dell'azione compiuta dal Sig. Doukourè, giocatore avversario vulnerabile a terra, gioco fermo e palla lontana, ritiene appropriata, comunque, al caso di specie la sanzione della squalifica di tre mesi

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 41, 14, 27/1, lett. n), (scalciata), lett. o), (calcio), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica inflitta nel provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato di tre settimane (dal 13/11/2023 al 12/02/2024 compresi) al giocatore Sig. Ibrahim Doukourè;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 30 novembre – 4 dicembre 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello

Il Segretario

Virginia Asaro

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it